

# NOVITA' LEGISLATIVE

Gennaio 2020

sommario

1. Corrispettivi telematici	pag 2
2. Lotteria degli scontrini	pag. 2
3. Regime forfettario: nuovi requisiti	pag. 3
4. Spese sanitarie- Sistema Tessera Sanitaria	pag. 3
5. Proroghe bonus casa (detrazione 65% e 50%)	pag. 4
6. Bonus facciate (detrazione 90%)	pag. 5
7. Plusvalenze immobiliari	pag. 5
8. Rivalutazione terreni e partecipazioni	pag. 6
9. Esterometro: nuovi termini	pag. 6
10. Ritenute irpef per maxi appalti	pag. 7
11. Niente sanzioni senza POS	pag. 7
12. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	pag. 8
13. Interessi legali: 0,05% dal 01.01.2020	pag. 8
14. Scadenza dichiarazione modello 730	pag. 8
15. Bonus su pagamenti elettronici	pag. 9
16. Estromissione immobili degli imprenditori individuali	pag. 9
17. Rivalutazione dei beni d'impresa	pag. 9
18. Limite all'utilizzo del contante	pag.10
19. Bonus aree verdi e giardini	pag.10
20. Sconto in fattura	pag.11
21. Detrazioni spese veterinarie	pag.11
22. Bonus bebè	pag.12
23. Bonus asili nido	pag.13
24. Iva 5% su prodotti per l'igiene femminile	pag.13
25. Bonus beni strumentali. Super e iper ammortamento	pag.13
26. Abolizione Tasi	pag.14
27. Limiti alle compensazioni tributarie	pag.14
28. Detrazioni irpef: nuovi limiti e tracciabilità delle spese	pag.15
29. Distributori di carburanti e corrispettivi telematici	pag.16

## **1 CORRISPETTIVI TELEMATICI**

A partire dal 1° gennaio 2020 scontrini e ricevute vengono sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate.

Questo obbligo è già scattato nel corso del 2019 per chi aveva realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400 mila euro.

Per gli altri operatori economici l’obbligo decorre a partire dal 1° gennaio 2020.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale, ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera.

Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni individuate dal Dm 10 maggio 2019. Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

## **2 LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

Il Decreto Legge n.124/2019 rinvia dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore della lotteria degli scontrini.

Il Decreto dispone inoltre che, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria del cliente, il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Infine viene previsto che i premi attribuiti dalla lotteria degli scontrini non concorreranno a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto e non saranno assoggettati ad alcun prelievo erariale.

### **3 REGIME FORFETTARIO: NUOVI REQUISITI**

La Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (cosiddetta Legge di Bilancio 2020) introduce due nuovi requisiti per l'accesso al regime forfettario:

- non aver sostenuto nell'anno precedente spese superiori a 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori e dipendenti;
- non aver percepito nell'anno precedente redditi da lavoro dipendente e assimilati (ad esempio pensioni) eccedenti l'importo di 30 mila euro.

Il limite del lavoro dipendente (o assimilato) non si applica quando il lavoratore è stato licenziato o si è dimesso.

Rimane invariato l'ulteriore limite di non aver conseguito (nell'anno precedente) ricavi o compensi per l'attività di impresa o professionale superiori a 65 mila euro.

### **4 SPESE SANITARIE -SISTEMA TESSERA SANITARIA**

Per rendere la dichiarazione precompilata del modello 730 più precisa e completa è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019.

La novità legislativa è stata disposta dal decreto Mef del 22 novembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 4 dicembre 2019.

In particolare a partire dal 1° gennaio 2019, oltre ai soggetti obbligati previsti dal Decreto Legislativo n.175/2014 e dal decreto Mef del 1° settembre 2016 (medici, odontoiatri, farmacie, parafarmacie, psicologi, infermieri ed ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici, veterinari) sono obbligati ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria le spese sostenute da parte dei contribuenti persone fisiche, anche i seguenti soggetti:

- igienisti dentali;
- fisioterapisti;
- logopedisti;
- biologi;
- dietisti;
- podologi;
- gli iscritti negli albi di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti nell'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapeuta occupazionale, educatore professionale, assistente sanitario.

La scadenza entro la quale occorre effettuare la trasmissione telematica dei dati è, ad oggi, fissata al 31 gennaio 2020.

La trasmissione dei dati potrà essere effettuata dal singolo professionista attraverso l'iscrizione al sito [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it) .

In alternativa il professionista potrà delegare un soggetto terzo per l'invio dei dati, ad esempio una associazione di categoria o un commercialista.

Si segnala che è stato prorogato al 2020 il divieto di emettere fattura elettronica tramite Sdi (Sistema d'interscambio) per le prestazioni sanitarie rese a privati.

## **5 PROROGHE BONUS CASA (DETRAZIONE 65% e 50%)**

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 175) ha prorogato al 31 dicembre 2020, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (65%), ristrutturazione edilizia (50%) e acquisto mobili ed elettrodomestici (50%).

## **6 BONUS FACCIATE (DETRAZIONE 90%)**

L'articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% (da recuperare in dieci anni) delle spese documentate e pagate nel 2020 relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nei centri storici (zona A) o in zone di completamento (zona B).

Sono ammessi al beneficio della detrazione al 90% esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata (pareti esterne degli edifici), su balconi o su ornamenti o fregi, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Sono quindi esclusi dall'incentivo le spese sostenute per la sostituzione di infissi e degli impianti di illuminazione, per la progettazione dei lavori, per perizie e per altre prestazioni professionali.

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi misti, cioè finalizzati al recupero o restauro della facciata, ma influenti anche dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (come la posa del cappotto termico esterno con la riqualificazione estetica dell'edificio) il contribuente dovrà richiedere l'assistenza di un tecnico per verificare che i lavori soddisfino i requisiti previsti dal Decreto dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 con riguardo alla trasmittanza termica e il rispetto dei valori limite previsti dalla Tabella 2 del Decreto 26 gennaio 2020 dello Sviluppo Economico.

Per questa tipologia di interventi viene infatti introdotta la procedura di verifica e controllo dell'Enea per le opere di efficientamento energetico.

## **7 PLUSVALENZE IMMOBILIARI**

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 695) aumenta dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

## **8 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

La Legge di Bilancio 2020 ha riaperto i termini per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle quote di partecipazione in società non quotate.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per tutte le tipologie di beni affrancabili è pari all'11%.

I beni (terreni o partecipazioni) devono essere posseduti al 1° gennaio 2020, non potendo dunque formare oggetto di rivalutazione quelli ceduti prima di tale data e neppure quelli acquistati successivamente, anche se sono pervenuti per effetto di successione o donazione.

Il valore oggetto di affrancamento è quello che risulta da apposita relazione giurata di stima redatta, con riferimento al 1° gennaio 2020, entro il 30 giugno 2020.

L'asseverazione della perizia deve essere fatta presso il Tribunale oppure presso un notaio.

Come nelle precedenti rivalutazioni la possibilità di rideterminare il valore è riservata alle persone fisiche (per attività non in regime di impresa), alle società semplici e agli enti non commerciali.

Possono formare oggetto di rivalutazione anche i diritti edificatori (cubatura).

## **9 ESTEROMETRO: NUOVI TERMINI**

L'articolo 16 del D.L. n.124/2019 ha modificato i termini di trasmissione dei dati delle operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cosiddetto "esterometro").

In particolare, a partire da gennaio 2020, l'invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale (e non più mensile) entro la fine del primo mese successivo a ciascun trimestre.

Il primo invio riguardante l'anno 2020 avverrà quindi entro il 30 aprile 2020 e riguarderà le operazioni del primo trimestre 2020.

## **10 RITENUTE IRPEF PER MAXI APPALTI**

Il Decreto Legge n.124/2019 ha introdotto nuove regole in tema di ritenute fiscali negli appalti pubblici e privati.

La versione iniziale del decreto (prima della conversione in legge) prevedeva che il committente sostituisse le imprese appaltatrici in materia di versamento delle ritenute.

Nel corso dell'esame del Parlamento il decreto è passato ad un sistema di controllo da parte del committente sulla correttezza dei versamenti operati dai suoi fornitori.

Inoltre il meccanismo è stato ristretto ai contratti con valore superiore a 200 mila euro, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo dei suoi beni strumentali.

Le nuove procedure si applicano quindi alle opere/servizi affidate a terzi da soggetti in grado di rivestire la qualifica di sostituti d'imposta quando ricorrono, congiuntamente, i seguenti requisiti: a) importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro; b) prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente; c) utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

Gli adempimenti documentali da parte delle imprese che prestano queste opere/servizi e gli oneri di verifica da parte del committente vengono meno se le imprese esecutrici forniscono il certificato di affidabilità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

## **11 NIENTE SANZIONI SENZA POS**

La Legge 19 dicembre 2019 n.157 (che ha convertito in legge il D.L.n.124/2019) ha abrogato l'articolo 23, che prevedeva, con decorrenza dal 1° luglio 2020, sanzioni a carico dei titolari di partita iva che avessero rifiutato di farsi pagare con una carta di pagamento.

## **12 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

Il Decreto Legge n.124/2019 introduce la possibilità, a partire dal 1° gennaio 2020, di pagare l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche con cadenza semestrale (anziché trimestrale), entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno, se l'importo dovuto non supera il limite di mille euro annui.

## **13 INTERESSI LEGALI: 0,05% DAL 01.01.2020**

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale (ex art.1284 Codice Civile) si riduce dallo 0,80% annuo allo 0,05% annuo.

La riduzione degli interessi legali è stata disposta dal Decreto del Ministero dell'Economia del 12 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2019.

Il nuovo importo dello 0,05% produce effetti anche sul piano fiscale in quanto si riducono gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data in cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data di effettivo pagamento.

Poiché il nuovo tasso dello 0,05% vale dal 1° gennaio 2020, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale del 2,5% per il 2013, dell'1% per il 2014, dello 0,5% per il 2015, dello 0,20% per il 2016, dello 0,10% per il 2017, dello 0,30% per il 2018, dello 0,80% per il 2019 e dello 0,05% per il 2020.

## **14 SCADENZA DICHIARAZIONE MODELLO 730**

Il Decreto Legge n.124/2019 cambia la tempistica dei modelli 730, ma con effetto dal 1° gennaio 2021.

I soggetti interessati a presentare il modello 730 potranno presentare l'apposita dichiarazione al proprio sostituto d'imposta (che presta assistenza fiscale) o ad un CAF entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

## **15 BONUS SU PAGAMENTI ELETTRONICI**

L'articolo 22 del D.L.n.124/2019 introduce un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate a decorrere dal 1° luglio 2020.

Il credito d'imposta spetta agli imprenditori ed ai professionisti con un volume di compensi e ricavi non superiori a 400 mila euro annui.

## **16 ESTROMISSIONE IMMOBILI DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI**

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 690) ha prorogato i termini per estromettere dall'impresa gli immobili strumentali con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% commisurata alla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Questa facoltà vale per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2019. L'opzione, da esercitarsi entro il 31 maggio 2020, determina la fuoriuscita del bene dal patrimonio aziendale a far data dal 1° gennaio 2020. Gli immobili che possono essere estromessi sono quelli strumentali per natura (A10, B, C, D ed E) o per destinazione.

## **17 RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA**

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704) permette di rivalutare i beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 pagando un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2019.

I maggiori valori attribuiti in sede di rivalutazione si considerano fiscalmente riconosciuti (ad esempio ai fini dell'ammortamento) solamente a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, vale a dire dall'esercizio 2022.

Invece, ai fini realizzativi (ad esempio cessione) sono riconosciuti solamente a decorrere dal quarto esercizio successivo, vale a dire dal 2023.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte con il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

## **18 LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE**

Il Decreto Legge n.124/2019 modifica il regime di utilizzo del contante il cui limite attuale è fissato a 3 mila euro.

A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il limite per l'utilizzo del contante sarà fissato a 2 mila euro.

A partire dal 1° gennaio 2022 il limite scenderà a mille euro.

## **19 BONUS AREE VERDI E GIARDINI**

Il Decreto Legge n.162 del 30 dicembre 2019 (cosiddetto "milleproroghe") ha prorogato al 31.12.2020 il bonus aree verdi e giardini.

Rimangono quindi detraibili (in dieci anni) al 36% e fino ad un ammontare massimo di 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, le spese documentate per il sostenimento delle seguenti spese: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di copertura a verde e di giardini pensili.

E' possibile anche detrarre la spesa di progettazione e manutenzione di questi interventi.

E' da sottolineare che sono agevolabili solo i giardini relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo, mentre sono esclusi gli altri come quelli degli uffici, dei negozi dei ristoranti e dei capannoni.

## **20 SCONTO IN FATTURA**

La Legge di Bilancio 2020 modifica la normativa sul cosiddetto “sconto in fattura”.

La conseguenza è che dal 1° gennaio 2020 non sarà più in vigore la norma secondo la quale, per gli interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza antisismica il soggetto avente diritto alle detrazioni d'imposta poteva optare, in luogo dell'utilizzo diretto del bonus, per un contributo di pari ammontare “sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi”, il quale avrebbe poi recuperato l'importo scontato come credito di imposta in cinque rate.

A partire dal 1° gennaio 2020 lo sconto in fattura rimane solo per gli interventi riguardanti le “ristrutturazioni importanti di primo livello” riguardanti le parti comuni condominiali e solo per importi pari o superiori a 200 mila euro.

Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono gli interventi che, oltre ad interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico.

## **21 DETRAZIONI SPESE VETERINARIE**

La Legge di Bilancio (articolo 1, comma 361) innalza a 500,00 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie.

Si ricorda che la normativa previgente (articolo 15, comma 1, lettera c-bis del D.P.R. n. 917/86) prevedeva che per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, spettasse una

detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese medesime calcolate nel limite massimo di 387,34 euro e limitatamente alla quota che eccede i 129,11 euro.

La nuova disposizione eleva la soglia da 387,34 euro a 500,00 euro.

Le spese che permettono la detrazione del 19 per cento sono: le prestazioni professionali rese dal veterinario; l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario; l'analisi di laboratorio e gli interventi presso le cliniche veterinarie.

Non spetta la detrazione per gli animali tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole o destinati alla riproduzione o al consumo alimentare.

## 22 BONUS BEBE'

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 340) estende, con alcune variazioni, la misura agevolativa per i nuovi nati (o adottati) nel 2020.

Per il 2020 il bonus verrà erogato per 12 mensilità, con importo variabile da 80 a 160 euro mensili, in base all'Isee del nucleo familiare.

In particolare il bonus annuo sarà di:

- 1.920 euro annui qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7 mila euro annui;
- 1.440 euro annui qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di 7 mila euro annui, ma non superiore a 40 mila euro annui;
- 960 euro annui qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40 mila euro annui;

In tutti e tre i casi è prevista la maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

## **23 BONUS ASILI NIDO**

La Legge di Bilancio 2020 rimodula e aumenta il bonus nido da gennaio 2020 per tutti i frequentanti gli asili nido dagli attuali 1.500 euro annui fino ad un massimo di 3.000 euro in base all'ISEE del nucleo familiare.

In particolare il bonus, che spetta a fronte dell'effettiva spesa per l'asilo nido per i bambini fino a tre anni, è pari a

- 3.000 euro se ISEE non è superiore a 25 mila euro;
- 2.500 euro se l'ISEE è compreso tra 25.001 euro e 40 mila euro;
- 1.500 euro se l'ISEE è superiore a 40 mila euro.

La domanda può essere presentata online all'Inps attraverso il servizio dedicato o, in alternativa, tramite contact center o enti di patronato.

## **24 IVA 5% SU PRODOTTI PER L'IGIENE FEMMINILE**

L'articolo 32 ter del D.L. n.124/2019 ha ridotto al 5%, a partire dal 1° gennaio 2020, l'aliquota iva per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili (secondo la norma UNI EN 13432.2002) o lavabili e per le coppette mestruali.

## **25 BONUS BENI STRUMENTALI. SUPER E IPER AMMORTAMENTO**

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 184 a 195) riscrive le agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali sostituendo le precedenti agevolazioni (super e iper ammortamento) con un credito d'imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24.

La misura del credito d'imposta si ottiene applicando al costo dell'investimento percentuali differenziate a seconda della tipologia del bene.

Per i beni materiali nuovi (diversi da quelli Industria 4.0) vale a dire per i beni che usufruivano del vecchio superammortamento, il credito d'imposta (che spetta a imprese e professionisti) é pari al 6% del costo dell'investimento.

Gli investimenti agevolati rilevano per il credito d'imposta se effettuati nell'anno 2020 e anche nel 1° semestre 2021 (a patto che vi sia entro il 31.12.2020 l'ordine accettato dal venditore e il pagamento di un acconto pari almeno al 20%).

Non sono agevolabili le autovetture, gli immobili e i beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

L'utilizzo del credito d'imposta parte dall'anno successivo all'entrata in funzione del bene e dovrà avvenire a mezzo F24 in cinque quote annuali.

Per i beni compresi nell'allegato A della Legge n.232/2016 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0") interconnessi alla rete aziendale il credito d'imposta sarà variabile per scaglioni di importo: 40% fino a 2,5 milioni di euro; 20% tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di euro.

## **26 ABOLIZIONE TASI**

La Legge di Bilancio 2020 prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della Tasi e l'applicazione di una sola forma di prelievo, che ricalca l'attuale Imu.

In sede di prima applicazione dell'imposta (vale a dire in sede di versamento dell'acconto 2020 da effettuarsi entro il 16 giugno 2020) l'importo da pagare sarà pari alla metà di quanto è stato versato per l'anno 2019 a titolo di Imu e di Tasi.

## **27 LIMITI ALLE COMPENSAZIONI TRIBUTARIE**

L'articolo 3 del Decreto Legge n.124/2019 ha introdotto nuovi limiti alle compensazioni tributarie.

Le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

In particolare è stato previsto che i crediti di ammontare superiore a 5 mila euro potranno essere utilizzati in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dalla quale il credito emerge.

Inoltre viene previsto che anche i soggetti non titolari di partita iva abbiano l'obbligo di avvalersi dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per il pagamento di modelli F24 mediante compensazione.

L'obbligo di utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate è stato poi esteso anche ai crediti maturati dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio rimborsi da modello 730 e bonus Renzi 80 euro).

## **28 DETRAZIONI IRPEF: NUOVI LIMITI E TRACCIABILITÀ DELLE SPESE**

L'articolo 1, comma 629, della Legge di Bilancio 2020 modifica il regime delle detrazioni per spese ai fini irpef.

In particolare viene stabilito che le detrazioni spetteranno per l'intero ammontare qualora il reddito complessivo non ecceda i 120 mila euro.

Per i redditi superiori a 120 mila euro le detrazioni spetteranno per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila euro.

Per gli interessi passivi su mutui e per le spese sanitarie la detrazione spetterà a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

I commi 679 e 680 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 introducono inoltre la condizione della tracciabilità per poter fruire delle detrazioni del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.

Viene previsto infatti che le detrazioni spettino a condizione che l'onere sia sostenuto con bonifico bancario o postale, con carte di credito, debito o prepagate o con assegni bancari o circolari.

L'uso del contante (per poter beneficiare delle detrazioni del 19%) sarà consentito esclusivamente per alcune tipologie di spese mediche ed in particolare per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie

rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

## **29 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E CORRISPETTIVI TELEMATICI**

Per l'invio telematico dei corrispettivi dei distributori di carburanti è stato previsto un avvio graduale.

E' stato emanato il 30 dicembre 2019 un provvedimento congiunto da parte dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Entrate che prevede per i distributori di carburante una tempistica di avvio della trasmissione dei corrispettivi giornalieri sulla base del quantitativo erogato nel 2018 di benzina e gasolio.

A partire dal 1° gennaio 2020 l'obbligo riguarda gli impianti che nel 2018 hanno erogato più di tre milioni di litri di benzina e gasolio.

A partire dal 1° luglio 2020 l'obbligo riguarderà gli impianti nel che 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.

Per i rimanenti impianti l'obbligo inizierà il 1° gennaio 2021.

Per il momento non è obbligatorio l'invio telematico dei corrispettivi riguardanti il gpl e il gas metano.

E' da segnalare che i corrispettivi sono da inviare al lordo e non al netto degli importi certificati con fattura.